

29 Aprile 2016

## Nota sul requisito opzionale delle spese in attività di ricerca e sviluppo per la registrazione di startup innovative

A cura di Unioncamere e del Ministero dello Sviluppo Economico

Il primo dei tre requisiti opzionali previsti dall'art. 25, comma 2, lettera h) del Decreto Legge n. 179/2012, convertito con modifiche con Legge n. 221/2012, ai fini dell'identificazione delle startup innovative e della loro iscrizione all'apposita sezione speciale del Registro delle imprese, attiene alle spese in ricerca e sviluppo sostenute dalla startup innovativa. Tali spese devono essere uguali o superiori al 15% del maggiore valore tra il costo e il valore totale della produzione<sup>1</sup>.

Gli importi relativi devono essere rinvenuti nell'ultimo bilancio di esercizio della società oppure, in sua assenza – fattispecie che si verifica soltanto nel caso in cui l'impresa sia di nuova costituzione o comunque non abbia ancora depositato il primo bilancio presso la Camera di Commercio –, devono essere attestati attraverso una dichiarazione del legale rappresentante.

In questo secondo caso, ai fini della determinazione del requisito in esame, è sufficiente che, attraverso la dichiarazione, il legale rappresentante presenti una previsione dettagliata delle spese in attività di ricerca e sviluppo che la startup innovativa intende sostenere nel corso del primo esercizio di attività (attribuibili al primo esercizio secondo il principio di competenza); così facendo, egli si impegna a riportare nel primo bilancio d'esercizio i costi per spese in attività in ricerca e sviluppo effettivamente sostenute dalla startup innovativa, consentendo alle autorità competenti una verifica del rispetto del criterio, già citato, del 15%.

Esaminando la procedura di calcolo del rapporto, il primo passaggio consiste nell'individuazione del valore maggiore tra il costo e il valore totale della produzione. Si tratta di valori che corrispondono a precise voci del conto economico. Il costo della produzione è il totale della voce B del conto economico di cui all'art. 2425 cc. Il valore della produzione è il totale della voce A del conto economico di cui all'art. 2425 cc.

Una volta individuato il valore maggiore tra i due, occorre quantificare il valore delle spese in attività di ricerca e sviluppo. Al fine di determinare tale importo, è necessario attenersi alle indicazioni contenute nei principi contabili nazionali, operando alcune specifiche correzioni.

Il parametro di riferimento è rappresentato dal principio contabile OIC 24 sulle immobilizzazioni immateriali. Il sistema delle regole contabili nazionali distingue, nell'ambito della famiglia generale dei costi di ricerca e sviluppo, tra i costi della ricerca di base (studi, esperimenti, indagini e ricerche che non hanno una finalità definita con precisione ma sono di utilità generica

<sup>1</sup> In particolare, il testo dell'articolo recita "le spese in ricerca e sviluppo sono uguali o superiori al 15 per cento del maggiore valore fra costo e valore totale della produzione della start-up innovativa. Dal computo per le spese in ricerca e sviluppo sono escluse le spese per l'acquisto e la locazione di beni immobili. Ai fini di questo provvedimento, in aggiunta a quanto previsto dai principi contabili, sono altresì da annoverarsi tra le spese in ricerca e sviluppo: le spese relative allo sviluppo precompetitivo e competitivo, quali sperimentazione, prototipazione e sviluppo del business plan, le spese relative ai servizi di incubazione forniti da incubatori certificati, i costi lordi di personale interno e consulenti esterni impiegati nelle attività di ricerca e sviluppo, inclusi soci ed amministratori, le spese legali per la registrazione e protezione di proprietà intellettuale, termini e licenze d'uso. Le spese risultano dall'ultimo bilancio approvato e sono descritte in nota integrativa. In assenza di bilanci nel primo anno di vita, la loro effettuazione è assunta tramite dichiarazione sottoscritta dal legale rappresentante della start-up innovativa".

per l'impresa) e quelli della ricerca applicata e sviluppo (studi, esperimenti, indagini e ricerche con le connesse applicazioni che si riferiscono direttamente ad uno specifico progetto).

Mentre i costi della ricerca di base sono addebitati nel conto economico in cui sono sostenuti, i costi di ricerca applicata e sviluppo possono essere capitalizzati e come tali iscritti nell'attivo dello stato patrimoniale tra le immobilizzazioni immateriali.

Il Decreto 179/2012 prevede che, ai fini della dimostrazione del requisito sopra esposto, ai costi di ricerca e sviluppo previsti dai principi contabili vadano aggiunti: le spese relative allo sviluppo competitivo e pre-competitivo (quali sperimentazione, prototipazione e sviluppo del business plan); le spese relative ai servizi offerti dagli incubatori; i costi lordi del personale, dei collaboratori, ivi compresi soci e amministratori, impiegati nelle attività di ricerca e sviluppo; le spese legali per la registrazione e la protezione delle proprietà intellettuale, termini e licenze d'uso.

Le spese per l'acquisto e la locazione di immobili sono invece escluse dal computo dei costi di ricerca e sviluppo.

Si precisa, infine, che la società che, in sede di prima registrazione nella sezione speciale del Registro delle imprese e di aggiornamento della stessa, opta per uno degli altri due criteri opzionali di cui all'art. 25, comma 2, lettera g) del citato Decreto 179/2012 (almeno 1/3 della forza lavoro complessiva costituita da dottorandi, dottori di ricerca o ricercatori, oppure almeno 2/3 costituita da persone in possesso di laurea magistrale; società titolare, depositaria o licenziataria di brevetto registrato, o privativa industriale oppure titolare di programma per elaboratore originario registrato) e non ha effettuato spese in ricerca e sviluppo nel corso dell'ultimo esercizio, non è tenuta né a dichiarare tali spese, né a descrivere le relative attività.

Per l'impresa di nuova costituzione o che comunque non ha depositato il primo bilancio presso la Camera di Commercio, tali informazioni sono desunte dalla dichiarazione sottoscritta dal legale rappresentante.